

TAR Palermo, Sezione II - Sentenza 31/07/2008 n. 435  
d.lgs 163/06 Articoli 75 - Codici 75.1

L'art. 75 del Codice dei contratti riconosce all'amministrazione aggiudicatrice un potere di deroga alla disciplina legale della durata della garanzia (il cui esercizio è suscettibile di aggravare gli oneri di partecipazione alla gara), solo per adeguarla alla durata del procedimento di gara: è infatti evidente lo spirito e la ratio del citato art. 75, quinto comma, che indica entro quali limiti e con quali termini relazionali è ipotizzabile un simile potere derogatorio. Poiché una maggiore ampiezza della garanzia incrementa i costi di partecipazione alla gara essa (riducendo così le possibilità di partecipazione e, dunque, una effettiva concorrenza), secondo una regola di proporzionalità essa è consentita dal legislatore solo nella misura in cui sia funzionale alla tutela dell'interesse dell'amministrazione a risultare coperta dalla garanzia anche nell'ipotesi in cui il procedimento di gara avesse una durata superiore a quella originariamente prevista.